



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 02 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 89, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO**

*I.* Il Ricorrente rappresenta di aver complessivamente acquistato n. 20.011 azioni dell'Intermediario (di seguito anche la *vecchia* Banca) tra il 1° gennaio 1997 e l'aprile 2014. In particolare, in data 22 febbraio 2012 egli partecipava al relativo aumento di capitale sottoscrivendo n. 574 azioni ordinarie e, successivamente, effettuava ulteriori acquisti il 22 ottobre 2012 ed il 7 aprile 2014, arrivando a detenere il sopra indicato pacchetto azionario, per un investimento complessivo pari a € 12.725,80.

Sulla base di una ricostruzione degli eventi che hanno portato alla costituzione della *nuova* Banca a seguito della risoluzione della *vecchia* – in forza dei quali la *nuova* Banca è succeduta alla *vecchia* in tutti i rapporti contrattuali da quest'ultima tenuti con i clienti – il Ricorrente afferma la legittimazione passiva della prima a rispondere della lesione dei suoi diritti, conseguente alla violazione

da parte della *vecchia* Banca degli obblighi contrattuali imposti dalla normativa in materia di prestazione di servizi di investimento.

Nel merito, egli lamenta di essersi determinato all'acquisto delle azioni di che trattasi sulla base dei consigli ricevuti dalla *vecchia* Banca, in assenza di adeguata profilatura e pur trattandosi di strumenti finanziari non in linea con il suo profilo di investitore, nonchè di aver mantenuto nel tempo la partecipazione alla luce delle rassicurazioni ricevute derivanti, tra l'altro, dalla lettura del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale della *vecchia* Banca, effettuato nel 2012. Il Ricorrente osserva, inoltre, che se correttamente informata non solo non avrebbe comprato azioni nel marzo 2012, ma avrebbe disinvestito anche quelle precedentemente sottoscritte, rilevando che *“Il consenso dell'investitore si formava sulla base dei consigli in quel momento ricevuti dall'intermediario, concretatisi esclusivamente nel proporre e descrivere l'investimento come sicuro e privo di qualunque rischio di perdita del capitale investito”*. Pertanto, a suo avviso, l'Intermediario *“(che in questo caso era anche l'emittente delle azioni) ha omesso di correttamente informare i clienti/investitori dell'alta rischiosità del prodotto che andavano ad acquistare e della reale situazione economica in cui versava la Banca”*, aggiungendo che *“non risulta che l'investitore sia stato informato correttamente circa la non adeguatezza delle specifiche operazioni rispetto al suo profilo di rischio. Si consideri a tal proposito che le azioni, per definizione, sono strumenti finanziari rischiosi che hanno un orizzonte temporale minimo di investimento di 5 anni, adatti ad investitori con profilo di rischio alto”*.

Vi sarebbe stato anche, a suo dire, un irrealistico contenuto del prospetto informativo pubblicato per l'aumento di capitale dei primi mesi del 2012, in relazione al quale contesta all'Intermediario la violazione dell'art. 94, comma 2, del TUF. Sarebbe mancata, in particolare, la dovuta informativa sull'operazione e, per l'effetto, sussistente la *“non adeguatezza delle specifiche operazioni rispetto al suo profilo di rischio”*, con conseguente obbligo della *vecchia* Banca di astenersi dal compiere l'operazione [artt. 21, comma 1, lett. a) e b) del TUF e artt. 26, 27, comma 2, 28 e 29, 34 del regolamento Consob n. 11522/1998 (non in

vigore nel marzo 2012)], oltre ad una situazione di conflitto di interessi, trattandosi di azioni emesse dallo stesso soggetto che ha effettuato il collocamento.

Quanto al danno risarcibile, il Ricorrente chiede la somma di 12.725,80 euro, corrispondente all'intero investimento effettuato in azioni della *vecchia* Banca, "*maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria*".

2. L'Intermediario ha eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, stante quanto previsto dalla Direttiva BRRD e dal d.lgs. n. 180/2015 in tema di risoluzione bancarie, sostenendo altresì che le doglianze del Ricorrente riguarderebbero non tanto la prestazione di servizi di investimento, quanto piuttosto il rapporto tra emittente e socio. Fornisce, poi, indicazioni in merito alle informazioni contenute nel prospetto relativo all'aumento di capitale 2012 e afferma che il Ricorrente avrebbe potuto limitare il danno vendendo al manifestarsi dei primi segnali negativi circa l'andamento della *vecchia* Banca.

Ha poi sostenuto di ritenere di aver adempiuto correttamente ai suoi obblighi informativi nel caso di specie, sia dal lato passivo, acquisendo tutte le informazioni rilevanti dal Ricorrente, sia da quello attivo, fornendo adeguata informativa al medesimo. Ciò sarebbe attestato dalla modulistica, trasmessa unitamente alle deduzioni, come sintetizzata all'interno delle deduzioni stesse. Ha dato, poi, conto del profilo quale investitore del Ricorrente, con particolare riguardo ai suoi obiettivi d'investimento e alla sua conoscenza e esperienza in materia, sottolineando come egli fosse "*avvezzo*" ad effettuare operazioni finanziarie non trattandosi, quindi, di un investitore "*in balia delle (non provate) consulenze finanziarie...*" dell'Intermediario, avendo piuttosto "*una certa dimestichezza con il mercato dei capitali*", come dimostrato dagli estratti conto periodici del relativo deposito titoli, attestativi di un portafoglio d'investimenti diversificato e significativo.

In subordine, ad ogni buon conto, ha eccepito che dal danno complessivo "*andrà certamente scomputato anche l'importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di "compensatio lucri cum damno"*.

*Ugualmente andrà detratto l'importo corrispondente alle cedole distribuite in relazione alle obbligazioni poi convertite*", per una cifra complessiva quantificata in 2.996,46 euro, come da allegata documentazione comprovante i relativi importi corrisposti.

3. Il Ricorrente ha replicato alle affermazioni dell'Intermediario in merito a legittimazione passiva, rapporto tra emittente e socio, contenuto del prospetto e obbligo del Ricorrente di limitare il danno, sottolineando altresì che l'Intermediario, comunque, *“non fornisce alcun elemento per dare prova di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi informativi, non essendo di certo sufficiente produrre la scheda di adesione all'aumento di capitale firmata dal Ricorrente con all'interno inserite alcune clausole (l'essere a conoscenza del conflitto di interesse del ricorrente, titolo a rischio, etc)”*, nè essendo stata fornita la prova che il prospetto sia stato effettivamente consegnato e considerato anche che le dichiarazioni cui fa riferimento la Banca sono inserite senza alcuna evidenziazione grafica finalizzata a consentire di acquisirne adeguata consapevolezza da parte del firmatario. Il Ricorrente solleva, poi, dubbi sul valore della sua profilatura osservando che *“nel 2003 la scheda cliente non contiene alcuna profilatura ma solo l'obiettivo di investimento con propensione al rischio che viene definita “media” così come l'esperienza in materia finanziaria; nel 2007 la scheda cliente riporta un'esperienza in materia finanziaria “alta” e propensione al rischio “alta”, nonostante dal 2003 al 2007 il ricorrente non abbia effettuato alcun investimento, così da rendere non giustificate le due profilature diverse”*.

Ha, quindi, così concluso:

*“a) in via principale: accertare la responsabilità della Banca per la violazione degli artt. 94 e segg. del D.lvo 24.2.98 n. 58 ed in particolare per aver predisposto e diffuso un prospetto contenente informazioni non veritiere e incomplete sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente azioni;*

*b) in via subordinata: accertare la responsabilità della Banca per la violazione dei doveri di correttezza, diligenza e di informazione incombenti*

*sull'intermediario finanziario di cui al D.lvo 415/96, degli artt. 21 e 23 del TUF, degli artt. 26, 27,28, 29 e 34 del regolamento Consob 11522/98 come meglio specificato in narrativa, nonché per inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 1218, 1337,1338, 1374, 1375, 1175, 1176, 1759 c.c.;*

*c) per l'effetto, in ogni caso, condannare la Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente da raggugiarsi al capitale investito ed alle perdite subite, così come specificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'ordine di acquisto sino al soddisfo o della somma maggiore o minore si riterrà di giustizia, determinata anche in via equitativa...”.*

4. L'Intermediario, nel ribadire le eccezioni e difese già svolte, ha sottolineato che il Ricorrente, successivamente all'aumento di capitale del 2012, non si è limitato a non disinvestire *“ma ha anche acquistato ulteriori azioni BdM sia nel 2013 (doc. avv. 15) che nel 2014 (doc. avv. 16)”*. Ha, quindi, così concluso:

a) in via pregiudiziale: dichiarare il difetto di competenza dell'ACF per tutte le domande riguardanti la violazione della disciplina degli emittenti;

b) in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale della *nuova* Banca;

c) in via principale: rigettare le domande di parte ricorrente, in quanto infondate;

d) in via subordinata, nel caso di condanna, quantificare il danno ai sensi degli artt. 1223 e 1225 cod. civ., tenendo conto anche di tutto quanto percepito da parte ricorrente in relazione alle azioni detenute, oltre che del suo concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ..

## **DIRITTO**

**I.** Il Collegio si sofferma, anzitutto, nella valutazione della questione preliminarmente posta da parte resistente, sostanziandosi nell'eccepta carenza di legittimazione passiva della Nuova Banca, stante quanto sopra rilevato.

In merito, valutate le argomentazioni di parte e stante il quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l'orientamento di ritenere sussistente, in casi della specie, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: *“Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all'ente ponte”*); il successivo punto 2 : *“Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”*).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziandosi per l'appunto nella cessione di *“tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione...”*) induce a ritenere che l'obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l'avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato

provvedimento della Banca d'Italia, ove si dispone chiaramente che *“gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”*.

Piuttosto, il Collegio vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest'ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzioni di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali

tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

2. Quanto all'altra eccezione pregiudizialmente posta da parte resistente, essa merita invece di essere accolta, non essendo questo Collegio competente a pronunciarsi sulla domanda principale del Ricorrente, fondata sull'allegazione di una responsabilità per carenze informative del prospetto *ex art. 94 TUF*, circoscrivendo l'art. 4, comma 1, del Regolamento n. 19602/2016 l'ambito di operatività dell'ACF alle (sole) controversie *“tra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF...”*; resta ferma, pertanto, la sua competenza in merito alla domanda del Ricorrente formulata in via subordinata, quella cioè fondata sull'allegazione di una violazione delle regole di correttezza e trasparenza nella prestazione di un servizio di investimento *ex art. 21 ss. TUF*.

3. Così risolte le questioni pregiudiziali poste e passando ora al merito dell'odierna controversia, esaminata la documentazione in atti, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.

In primo luogo, va rilevato che la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato presso il Ricorrente azioni di propria emissione e che quest'ultimo abbia sottoscritto parte di tali azioni esercitando il diritto di opzione, essendo all'epoca già azionista dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della



Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato "*Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche*", chiarisce che queste ultime "*anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari*" sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito anche dal documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.

Ciò essendo, rileva allora il Collegio che dalla documentazione in atti risulta dimostrato che in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 la Vecchia Banca abbia posto in essere comportamenti violativi dell'art. 21 del TUF, per non avere agito in modo corretto e nel migliore interesse del cliente. Infatti, dal provvedimento della Consob di accertamento della incompletezza del prospetto pubblicato in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 risulta non solo che la Vecchia Banca abbia intenzionalmente, tramite i suoi esponenti apicali, omesso di rendere noto al pubblico quanto rilevato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione inviata ai vertici della Vecchia Banca, il cui contenuto dallo stesso C.d.A. veniva definito al tempo "grave", e ciò evidentemente al fine di non pregiudicare il successo dell'operazione di aumento di capitale, ma anche che il Presidente della Vecchia Banca in data 7 febbraio 2012 abbia pubblicato una lettera aperta sulla stampa locale per rassicurare il pubblico degli investitori in merito alla solidità dell'emittente, omettendo tuttavia ogni riferimento alle criticità evidenziate dalla Banca d'Italia. Questi fatti, che peraltro non sono stati contestati dall'intermediario, sembrano al Collegio di per sé sufficienti per far ritenere sussistenti violazioni delle regole di correttezza e trasparenza informativa nella prestazione dei servizi di investimento.

Invero, il fatto che un soggetto, in qualità di emittente, offra proprie azioni sulla base di un *set* informativo che intenzionalmente omette di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell'investimento, oltre ad incorrere in una eventuale violazione dell'art. 94 TUF (in quanto tale, lo si ribadisce, esclusa dalla sfera valutativa dell'ACF), lascia oggettivamente presumere, con inferenza probabilistica, che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d'investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli. D'altra parte, nel caso di specie non emerge alcun elemento idoneo a poter far ritenere superata tale presunzione, atteso che l'intermediario non ha dato prova di aver reso disponibili ai propri clienti informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nei documenti emessi in occasione dell'offerta al pubblico di azioni relative all'aumento di capitale, oltre che adeguate, stante in particolare la natura di titoli non quotati in alcun mercato regolamentato delle azioni di che trattasi.

Pertanto, appare fondata la parte della domanda del Ricorrente rivolta ad ottenere il risarcimento di quanto investito per effetto della sottoscrizione delle azioni emesse dall'intermediario in occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012. Infatti, la violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla Vecchia Banca è sufficientemente grave da far ritenere che qualora il Ricorrente fosse stato correttamente informato della reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, egli non avrebbe sottoscritto le azioni di nuova emissione. Trova, pertanto, applicazione, anche in questo caso, la regola enunciata dalla giurisprudenza, secondo cui si deve presumere che l'investitore abbia fatto affidamento sulla veridicità e l'integrità del quadro informativo predisposto dall'emittente (v. da ultimo, Cass., 26 maggio 2016, n. 10934), in questo caso e per di più anche intermediario prestatore di servizi d'investimento.

Invece, non appare sufficientemente fondata la parte della domanda del Ricorrente rivolta ad ottenere il risarcimento del danno, per un controvalore pari alle azioni in suo possesso già prima dell'aumento di capitale del marzo 2012. A questo proposito, il Ricorrente allega che, qualora non fosse stato indotto in errore in

occasione dell'aumento di capitale del marzo 2012 sulla reale situazione economica e finanziaria della Vecchia Banca, egli si sarebbe indotto (oltre che a non sottoscrivere le nuove azioni, anche) ad alienare il pacchetto azionario in allora posseduto. Ma l'accoglimento di una tale domanda presupporrebbe l'esistenza di un obbligo di informazione a carico dell'intermediario, non solo in relazione a nuovi investimenti, ma anche in relazione agli investimenti già in essere. Un siffatto obbligo di informazione *ex post* può certamente derivare da particolari caratteristiche dello strumento finanziario collocato al cliente, ovvero discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall'intermediario, così come pattiziamente regolato tra le parti; tuttavia, nella specie, non consta la sussistenza dei relativi presupposti, né il Ricorrente ha prodotto adeguate evidenze in tal senso, così da potersi configurare un obbligo siffatto di monitoraggio continuo, a carico dell'intermediario e nell'interesse del cliente, in pendenza dell'investimento.

Parimenti non fondata è a giudizio del Collegio la restante parte della domanda, quella cioè relativa alle operazioni di acquisto di ulteriori azioni effettuate dal ricorrente in data 15 luglio 2013 (n. 3.000 azioni al prezzo unitario di € 0,38) e in data 7 aprile 2014 (n. 5.000 azioni al prezzo unitario di € 0,30). Ciò in quanto il significativo lasso temporale intercorso dall'operazione di aumento di capitale del 2012 (allorquando il quadro informativo messo a disposizione degli interessati presentava le gravi criticità sopra evidenziate, meritevoli di censura in questa sede nei termini e per gli effetti sopra prospettati), il successivo andamento delle vicende societarie ed il significativo decremento di valore di tali azioni nelle more registratosi (passate da 0,87 ad € 0,30 per azione), unitamente all'assenza di elementi probatori che possano far ritenere imputabili all'intermediario specifici comportamenti violativi degli obblighi sullo stesso incumbenti nella prestazione dei servizi d'investimento con riguardo a tali due operazioni, fanno ritenere che degli effetti delle operazioni medesime non possa che rispondere il medesimo Ricorrente e non anche, a titolo risarcitorio, parte resistente nel presente giudizio. L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che il Ricorrente abbia diritto al risarcimento di un danno pari

alla somma investita nella sottoscrizione delle azioni emesse dalla Vecchia Banca, limitatamente tuttavia alle operazioni poste in essere nel 2012, per un controvalore di € 3.116,65, da cui va detratta la somma di € 18,08 a titolo di dividendi e, dunque, pari a un importo di € 3.098,57 che, rivalutato, si attesta a 3.145,05 e che, aumentato degli interessi dalla data del reclamo, si eleva a complessivi € 3.153,53.

### **PQM**

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere al Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 3.153,53 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), sezione "Intermediari".

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi